

FAQ

Domande frequenti

1. Gli enti del Terzo Settore possono partecipare come partner di un progetto avente come capofila un Comune?

Sì. L'articolo 5.1 del bando prevede espressamente la possibilità di costituire partenariati tra un Comune capofila e “altri soggetti quali amministrazioni pubbliche, enti locali, istituzioni culturali, soggetti del mondo della ricerca e dell'università, enti privati ed enti del Terzo Settore”. Il partner ETS dovrà sottoscrivere la lettera di intenti secondo il fac-simile allegato al bando (Allegato C) e rispettare, insieme al capofila, i principi di uguaglianza e non discriminazione richiamati all'art. 5.2. La gestione del finanziamento e la distribuzione dei fondi ai partner che abbiano sostenuto spese rendicontabili restano in capo al Comune capofila (Regolamento, art. 2.1).

2. Quali sono i Comuni che possono candidarsi come capofila?

Il bando si rivolge ai “Comuni della Città metropolitana di Milano” senza esclusioni: la Città metropolitana di Milano comprende per definizione amministrativa anche il Comune capoluogo. Pertanto, sulla base del solo testo del bando, tutti i Comuni della Città Metropolitana sono ammissibili sia come capofila sia come partner, fermi restando i requisiti generali (in particolare la verifica dello stato di eventuale morosità nei confronti di Gruppo CAP di cui all'art. 5.3 e il rispetto dei requisiti progettuali di cui all'art. 6).

3. Un Comune può presentare più di un progetto?

Il limite vale esclusivamente per il ruolo di capofila. Ai sensi dell'articolo 5.1 del bando, ogni Comune può presentare una sola candidatura in qualità di capofila. Resta ferma la possibilità per lo stesso Comune di partecipare come partner a ulteriori progetti presentati da altri Comuni capofila, senza limitazioni numeriche. Il bando non pone inoltre limiti al numero o alla tipologia di partner coinvolgibili all'interno di un singolo progetto: il partenariato può comprendere altri Comuni, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituzioni culturali, soggetti del mondo della ricerca e dell'università, enti privati ed enti del Terzo Settore (art. 5.1).

4. I partner del progetto devono avere sede nella Città metropolitana di Milano?

Il bando richiede che i progetti “ricadano nel territorio della Città metropolitana di Milano” (art. 6.1), ma non pone vincoli territoriali espliciti rispetto alla sede legale dei soggetti partner. È quindi ammissibile coinvolgere come partner soggetti con sede al di fuori della Città metropolitana, purché

le attività progettuali si svolgano sul territorio metropolitano e il partner contribuisca operativamente alla loro realizzazione. Sono ammesse eventuali deroghe sulla localizzazione delle attività solo se motivate dalle caratteristiche del territorio in relazione alle specifiche del progetto.

5. Il co-finanziamento è obbligatorio? In quali forme può essere previsto?

No, il co-finanziamento non è obbligatorio. La sua previsione costituisce però elemento premiante in fase di valutazione (5 punti su 100, art. 9) ed è considerata indicatore di radicamento e sostenibilità del progetto sul territorio (art. 3). Il bando valorizza positivamente anche la messa a disposizione di spazi da parte del Comune o dei partner per lo svolgimento delle attività progettuali, come forma di contributo non monetario.

6. Cosa si intende per “progetto nuovo, non ancora avviato”?

L'articolo 5.1 del bando finanzia “esclusivamente progetti nuovi, ovvero non ancora avviati alla data di presentazione della candidatura”. Non sono ammessi progetti già in corso né attività di prosecuzione, estensione o potenziamento di iniziative preesistenti, anche se promosse dagli stessi soggetti. È ammessa la candidatura di progetti che si collocano in continuità tematica o di obiettivi con esperienze già realizzate dal Comune, purché le attività oggetto di finanziamento siano nuove, distinte e ancora da avviare. La fase di co-progettazione, ideazione e scrittura della proposta non è considerata “avvio” del progetto.

7. Le Unioni di Comuni possono presentare domanda?

Il bando prevede la candidatura dei Comuni “in forma singola o associata” e ammette “raggruppamenti tra Comuni della Città metropolitana” (art. 5.1), previa indicazione di un solo soggetto capofila.

8. Quali tipologie di partner soddisfano il criterio premiante “governance under 35”?

L'articolo 6.2 valorizza la partecipazione di “organizzazioni che esprimono una governance, una base associativa o una base volontaria/lavorativa a maggioranza under 35”. Ai fini del presente bando, per “maggioranza” si intende una quota superiore al 50% (50% + 1) del relativo organo di governance, della base associativa o della base volontaria/lavorativa. Rientrano tipicamente in questa categoria: associazioni giovanili, cooperative sociali con compagine prevalentemente under 35, startup e PMI a maggioranza giovanile, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore con le caratteristiche indicate. La caratteristica deve essere “adeguatamente

illustrata e corredata dei documenti di supporto eventualmente richiesti” (es. statuto, elenco soci, organigramma, visura).

9. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici o privati?

Il bando non vieta espressamente la cumulabilità del contributo di Fondazione CAP con altre fonti di finanziamento.

10. Le spese di personale interno del Comune sono ammissibili?

Sì, le spese di personale interno del Comune o dei partner possono essere considerate ammissibili tra le voci di costo del progetto, a condizione che il personale risulti effettivamente assegnato ad attività progettuali e che il costo sia rendicontato attraverso timesheet, con imputazione pro-quota documentata. Per il dettaglio delle voci di spesa ammissibili e delle modalità di rendicontazione si rinvia all'Allegato B (Piano finanziario previsionale). Si precisa tuttavia che, ai sensi del paragrafo 3 del bando, la valorizzazione del costo del personale interno del Comune o dei partner non è computabile come quota di co-finanziamento del progetto: l'impiego di risorse umane proprie, pur essenziale alla realizzazione delle attività, costituisce voce di costo del budget e non apporto co-finanziario aggiuntivo.

11. Come si gestiscono le scadenze di metà progetto per progetti di durata diversa?

L'articolo 2.2 del Regolamento prevede l'erogazione della seconda tranche (40%) alla ricezione e approvazione del report di SAL “di metà progetto”. L'articolo 4.1 chiarisce che la “metà” è intesa “a livello temporale o di utilizzo delle risorse economiche”: ciò significa che il SAL va presentato al raggiungimento del primo dei due eventi (es. per un progetto di 24 mesi, indicativamente al 12° mese di attività oppure al momento in cui sia stato impegnato circa il 50% del budget approvato, se anteriore). Il Comune capofila concorda con Fondazione CAP la tempistica esatta in sede di avvio del progetto.

12. Come si presenta la candidatura sulla piattaforma del Portale Acquisti?

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Acquisti di Gruppo CAP (<https://acquisti.gruppocap.it>), nell'area "Bandi e Avvisi in corso", previa registrazione e abilitazione al Portale. La candidatura va trasmessa tramite la funzione "Messaggi" all'interno della relativa Rdl (Richiesta di Informazioni), allegando la documentazione richiesta al paragrafo 7.1 del bando e firmando digitalmente la domanda da parte del Sindaco, del legale rappresentante del Comune capofila o di soggetto dotato di procura. Per il dettaglio operativo sui requisiti di sistema e sulle modalità di presentazione telematica si rinvia all'**Allegato D — Istruzioni Operative Portale**

Acquisti. Per il supporto tecnico è disponibile il Servizio Assistenza al numero **+39 02 12 41 21 303** (lunedì-venerdì, 9:00-18:00), oppure il form online accessibile dalla barra superiore del Portale ("assistenza online").

13. È possibile apportare modifiche al progetto in corso d'opera?

Sì, nei limiti definiti dall'articolo 3.2 del Regolamento ("Esecuzione del progetto"). Durante la realizzazione, i beneficiari sono tenuti a rispettare il piano di lavoro e il budget approvati, comunicando tempestivamente per iscritto a Fondazione CAP eventuali variazioni rilevanti rispetto alla proposta approvata. In casi eccezionali e debitamente motivati è inoltre ammessa la richiesta di proroga della durata complessiva del progetto, da inoltrare a Fondazione CAP con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista. La proroga, se concessa, non può eccedere 3 mesi per i progetti di durata pari a 12 mesi e 6 mesi per i progetti di durata pari a 24 mesi, e non comporta in alcun caso una revisione del contributo assegnato né l'erogazione di risorse aggiuntive.